

CAMERA DEI DEPUTATI N. 97

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI** e **COSTA**

Presentata il 15 luglio 1976

Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

ONOREVOLI COLLEGHI! — La corte d'appello degli Abruzzi, con sede ne L'Aquila, estende la sua giurisdizione su tutto il territorio della regione abruzzese (vasta ben 10.794 chilometri quadrati), che è suddiviso nelle circoscrizioni di 8 tribunali: L'Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto.

Già da lungo tempo le popolazioni di alcune zone della costa adriatica lamentano il grave disagio che deriva loro dalla distanza della sede della corte d'appello che varia dai 130 ai 150 chilometri. In queste condizioni, che si aggravano poi nel periodo invernale in cui è ancor più disagiata la normale circolazione, non è nemmeno possibile avvalersi della rete ferroviaria che, per orario e diretto collegamento, è totalmente carente.

In questo quadro, che possiamo definire logistico e che costituisce una concausa locale al problema di una carente amministrazione della giustizia, altri validi motivi assumono rilevanza a che venga istituita con sede in Pescara, una sezione distaccata della corte d'appello.

1. — In primo luogo esiste un diritto sostanziale, e non solo formale, di tutti gli operatori del diritto a che vengano messi in condizione di garantire ed assicurare alla propria clientela quella continuità di patrocinio che viene inficiata dal suaccennato disagio (che a volte si traduce in impossibilità) di accesso alla sede della corte. Con l'istituzione di una sezione distaccata a Pescara della corte d'appello, si verrebbe quindi ad operare un decentramento necessario per la funzionalità della giustizia. A tal proposito è opportuno ricordare che provvedimenti identici a quello da noi richiesto, sono stati attuati per Salerno e Reggio Calabria.

2. — In secondo luogo l'auspicata istituzione non determinerà nuovi oneri di spesa in quanto la sezione potrà insediarsi nell'attuale palazzo di giustizia di Pescara, che ne offre ogni possibilità.

Né sussistono preoccupazioni economiche per il personale, perché non si dispone alcun aumento della dotazione organica.

La proposta di legge viene dunque ad articolarsi in questo modo:

con l'articolo 1 si istituisce la sezione distaccata;

con l'articolo 2 si determina la sua competenza territoriale sui tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto;

con l'articolo 3, al fine di evitare nuove spese, si dispone il distacco di magistrati e funzionari dalla sede;

l'articolo 4 prevede la devoluzione delle cause civili e penali pendenti;

l'articolo 5 riguarda l'organizzazione dei servizi.

Data l'attesa con cui il provvedimento è seguito e dato l'obiettivo superiore di una più spedita e funzionale amministrazione della giustizia, confidiamo nell'accoglimento di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Pescara una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello de L'Aquila.

ART. 2.

La sezione distaccata di corte d'appello di Pescara ha giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto.

ART. 3.

Alla sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono destinati:

a) un magistrato di cassazione con funzione di presidente di sezione;

b) sei magistrati di corte d'appello con le funzioni di consiglieri di corte d'appello;

c) un magistrato di appello con funzioni di avvocato generale per l'ufficio di pubblico ministero.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ulteriore personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Il servizio di ufficiale giudiziario verrà disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al tribunale di Pescara.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di corte d'appello di Pescara.

ART. 5.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello de L'Aquila alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello di Pescara sono di ufficio devoluti alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso, sempre alla data indicata nell'articolo precedente.